



Provincia di Bergamo
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



Ambiente
Ambiente

Numero: **654** / Reg. Determinazioni
Registrata in data **06/03/2007**

Dirigente: **CONFALONIERI DOTT. CLAUDIO**

OGGETTO:

IMPIANTO DI RECUPERO (R13, R3) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CON SUCCESSIVO UTILIZZO IN AGRICOLTURA (R10) DELLA DITTA ECO-TRASS SRL IN COMUNE DI CARVICO, VIA DON PEDRINELLI, 53. RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D.LGS. 152/06.

Il giorno 14 del mese MARZO dell'anno 2007
io sottoscritto MARCELLO LEIDI, Messo Notificatore della
PROVINCIA di Bergamo, ho notificato, rilasciando copia,
il presente VERBALE/ATTO al Sig. DORIANA ROTA
residente a PALADINA (BG) in Via BERTOLINI N. 10
mediante consegna a mano a LLA STESSA
che ha firmato qui in calce per ricevuta.

IL RICEVENTE



IL MESSO NOTIFICATORE

- Marcello Leidi -



N.ro 9 interno del Provvedimento Dirigenziale



Inviata all'Assessore in data 27 FEB 2007

Prot. n. /delecorinn2006/IC

N. 654 del Registro delle determinazioni

Data 6-3-2007

PROVINCIA DI BERGAMO

SETTORE 9 AMBIENTE SERVIZIO AMBIENTE

OGGETTO: IMPIANTO DI RECUPERO (R13, R3) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CON SUCCESSIVO UTILIZZO IN AGRICOLTURA (R10) DELLA DITTA ECO-TRASS SRL IN COMUNE DI CARVICO, VIA DON PEDRINELLI, 53. RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 210 DEL DLGS. 152/06.

DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno 27 del mese di febbraio dell'anno duemilasette

IL DIRIGENTE dott. Claudio Confalonieri

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Provinciale n 435 del 29.07.2004 e n 426 del 21.07.2005 riferita alla riorganizzazione dei Servizi Provinciali e delle funzioni attribuite con Decreto Presidenziale di conferimento di incarico dirigenziale n. 28 del 07.12.2006;

RICHIAMATI:

- il d.lgs. 27 gennaio 1992, n° 99;
- la legge 21 gennaio 1994, n° 61;
- il d.lgs. 8 agosto 1994, n° 490 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- la l.r. 3 aprile 2001, n° 6;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n° 26;
- la DGR n°15944 del 30.12.2003 con la quale la Regione Lombardia ha delegato le Province "...delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n°22 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di



approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) e spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n° 6...";

- il d.lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale";
- la nota della Regione Lombardia del 04.05.2006 prot. n° 10611 con cui sono confermate le competenze attribuite alle Province dalla l.r. 26/03;
- la DGR n° 3439 del 07.11.2006 "Adeguamento del programma d'azione della Regione Lombardia di cui alla DGR n. 17149/96 per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006, art. 92 e del D.M. n. 209 del 07 aprile 2006";

ATTESO che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano il relativo territorio, altresì nel settore dello smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATE:

- la DGR n° 8221 del 01.03.2002 con cui è stata rinnovata alla Ditta Eco-Trass S.r.l. l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R10) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in via Don Pedrinelli a Carvico (BG);
- la DGR n° 11382 del 29.11.2002 con cui la Ditta Eco-Trass S.r.l. è stata autorizzata alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali non pericolosi con successivo utilizzo in agricoltura (R10);
- la nota provinciale n° 91626 del 07.08.03 con la quale è stato rilasciato nulla osta per la realizzazione di alcune varianti migliorative all'impianto;

PRESO ATTO che la ditta Eco-Trass con sede legale in Comune di Almè via Campofiori, 3 ed insediamento produttivo sito in Comune di Carvico in Via Don Pedrinelli, 53, ha presentato:

- istanza, in atti provinciali n. 69907 del 10.07.06 (integrata con nota in atti provinciali n° 78066 del 04.08.06), di rinnovo ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06 dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3) presso l'impianto sito in Comune di Carvico via Don Pedrinelli, 53, con successivo utilizzo in agricoltura (R10), di cui alla DGR n° 8221/02 successivamente integrata con DGR n° 11382/02 (a tal fine la Ditta ha dichiarato che nulla è mutato rispetto a quanto autorizzato con il provvedimento in scadenza);
- richiesta alla Provincia di Pavia (in atti provinciali n° 102983 del 25.10.06) di nulla osta per l'esercizio dell'operazione R10 di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fanghi;

VISTA la nota Provinciale n° 76684 del 31.07.06 con la quale è stato avviato il procedimento finalizzato al rinnovo della DGR n° 8221 del 01.03.2002;

RICHIAMATA la DGR n° 7/19461 del 19.11.2004 avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o



recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle d.d.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;

RILEVATO CHE:

- le caratteristiche dell'impianto suddetto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- con nota del 03.08.06 la ditta Eco-Trass ha fornito la documentazione attestante il possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Con nota del 14.11.06 la stessa ditta ha dichiarato che i rifiuti posti in messa in riserva sono avviati alle operazioni di recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto. L'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Bergamo, calcolato adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n° 19461 del 19.11.2004 e tenuto conto di quanto disposto all'art. 210, comma 3, lett. h), è rideterminato in € 230.064,92 ed è relativo a:
 - messa in riserva di 6.860 mc di rifiuti speciali non pericolosi, da inviare al riutilizzo in agricoltura, pari a € 72.696,80;
 - messa in riserva di 100 mc di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso e destinati alla stabilizzazione, pari a € 1.059,72;
 - spandimento in agricoltura di 24.600 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 156.308,40;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dagli uffici si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato A soprarichiamato;

RITENUTO, altresì, che la Provincia abbia facoltà di esercitare le funzioni di diffida, sospensione e revoca di cui all'art. 208 - comma 13 - e art. 210 comma 4 del D.Lgs. n. 152/06;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto Provinciale approvato con deliberazione Consiliare n° 4 del 18.02.2002; nonché dell'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

DETERMINA

1. di autorizzare la Ditta Eco-Trass S.r.l., con sede legale in Comune di Almè via Campofiori, 3 ed insediamento produttivo sito in Comune di Carvico in Via Don Pedrinelli, 53, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152, alla prosecuzione dell'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) di rifiuti speciali non pericolosi con successivo utilizzo per lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10), alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. ai fini dell'utilizzo di terreni in ambiti territoriali di altre Province la Ditta dovrà acquisire specifiche autorizzazioni all'esercizio dell'operazione R10 rilasciate dalle Province territorialmente competenti;



3. di disporre che il rinnovo dell'autorizzazione disposto con il presente atto decorra dal 01.03.2007;
4. di stabilire la scadenza della presente autorizzazione al 28.02.2017 e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
6. di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente autorizzazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.Lgs 152/2006; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs 152/2006 può avvalersi dell'ARPA;
7. di disporre che la ditta trasmetta alla Regione Lombardia e alla Provincia di Bergamo entro il 28 febbraio di ogni anno, una "Relazione annuale" riassuntiva sui quantitativi di rifiuti ritirati nonché sulle loro caratteristiche e sui quantitativi di fanghi utilizzati in agricoltura. Tale Relazione, predisposta secondo i contenuti di cui all'art. 14 del d.lgs 99/92, dovrà contenere anche le caratteristiche dei terreni e le superfici degli stessi suddivisi per colture e un conteggio del bilancio di massa di quanto ritirato presso l'impianto;
8. di rideterminare in € 230.064,92 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Bergamo, relativamente a:
 - messa in riserva di 6.860 mc di rifiuti speciali non pericolosi, da inviare al riutilizzo in agricoltura, pari a € 72.696,80;
 - messa in riserva di 100 mc di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso e destinati alla stabilizzazione, pari a € 1.059,72;
 - spandimento in agricoltura di 24.600 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 156.308,40;
9. di disporre la notifica del presente atto, da conservarsi presso l'impianto, alla ditta interessata;
10. di stabilire che entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento la ditta dovrà presentare una fidejussione bancaria o polizza fidejussoria pari a € 230.064,92 (duecentotrentamilasessantaquattro/92 Euro), per la cui decorrenza si assume la data del 01.03.2007, dando atto che in difetto ovvero in caso di difformità rispetto alle disposizioni regionali (d.g.r. 19461 del 19.11.2004) sarà avviata la procedura di revoca del presente provvedimento. La fideiussione di cui sopra, relativamente all'operazione R10, dovrà essere prestata alla Provincia di Bergamo indicando quale beneficiario tutte le Province lombarde nelle quali viene effettuata tale operazione. La fidejussione dovrà altresì riportare l'autentica notarile della sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l'Istituto bancario o la Compagnia di assicurazione;



11. di stabilire che contestualmente all'accettazione della fidejussione di cui al punto precedente verrà svincolata la fidejussione in precedenza prestata dalla ditta;
12. di disporre la presentazione da parte della ditta delle attestazioni annuali di vigenza della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 entro 30 giorni dalla loro acquisizione;
13. di stabilire che in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 la ditta dovrà provvedere entro 30 giorni ad integrare l'ammontare della fideiussione per l'intero valore;
14. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'ARPA;
15. per le emissioni in atmosfera (DPR 203/88), si rimanda a quanto disposto nell'allegato B alla DGR n°11382 del 29.11.02 rammentando alla ditta che i gestori di impianti autorizzati ex DPR 203/88 devono presentare istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 entro i termini stabiliti nell'art. 281 D.Lgs. 152/2006;
16. di confermare, per quanto non in contrasto e modificato con il presente atto, le prescrizioni e le disposizioni impartite con DGR n. 8221 del 01.03.2002 e con DGR n. 11382 del 29.11.2002;
17. di dare atto che la ditta dovrà rispettare le eventuali condizioni e prescrizioni generali che la Regione potrà stabilire, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
18. di trasmettere copia del presente atto alla Regione Lombardia – Servizi e Reti di Pubblica Utilità – Reti e infrastrutture - Autorizzazioni e certificazioni; all'Albo nazionale gestori ambientali; al Comune di Carvico; all'Azienda Sanitaria Locale di Bergamo, all'ARPA della Lombardia – Dipartimento di Bergamo e a tutte le Province lombarde;
19. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Claudio Confalonieri



ALLEGATO A



Settore 9 – Ambiente
Servizio Ambiente

ALLEGATO ALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 654 DEL 6-3-2007

IMPIANTO DI RECUPERO (R13, R3) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CON SUCCESSIVO UTILIZZO IN AGRICOLTURA (R10) DELLA DITTA ECO-TRASS SRL IN COMUNE DI CARVICO, VIA DON PEDRINELLI, 53. RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 210 DEL DLGS. 152/06.

SCHEDA TECNICA

Ditta Richiedente: Eco-Trass s.r.l.
Sede Legale: Via Campofiori, 3 Almè
Insediamento: Via D. Pedrinelli, 53 Carvico
Legale Rappresentante: Rota Doriana nata a Bergamo il 12/12/1959
Data presentazione istanza: 07.07.2006 (protocollata in data 10.07.2006 al n°69907)

PREMESSA

Con DGR n° 8221 del 01.03.2002 è stata rinnovata alla ditta Eco-Trass S.r.l. l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R10) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in via Don Pedrinelli, 53 a Carvico (BG).

Con DGR n° 11382 del 29.11.2002 la ditta Eco-Trass è stata autorizzata alla realizzazione di varianti sostanziali ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali non pericolosi con successivo utilizzo in agricoltura (R10).

Con nota n° 91626 del 07.08.2003 è stato rilasciato alla ditta Eco-Trass un nulla osta per la realizzazione di alcune varianti migliorative all'impianto.

Con istanza datata 07.07.2006 (protocollata in atti provinciali in data 10.07.2006 al n° 69907) la ditta Eco-Trass ha avanzato istanza di rinnovo ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06 dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3) presso l'impianto sito in Comune di Carvico via Don Pedrinelli, 53, con successivo utilizzo in agricoltura (R10), di cui alla DGR n. 8221/02 successivamente integrata con DGR n°11382/02.

DATI DESUNTI DALLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE

La ditta ha dichiarato che nulla è mutato rispetto a quanto autorizzato con il provvedimento in scadenza.

L'area su cui insiste l'impianto è individuata al N.C.T.R. del Comune di Carvico ai fogli nn°8 e 6 mappali nn° 3777 - 3776 - 1087 - 3743.

Presso l'impianto sono autorizzate le seguenti operazioni:

- messa in riserva (R13) per il successivo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fanghi già stabilizzati;
- messa in riserva (R13) e recupero (R3), mediante stabilizzazione con calce, di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fanghi non stabilizzati, per il successivo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10).

L'impianto è autorizzato a effettuare:

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Comandini)



- a) messa in riserva (R13) di 6.860 mc (pari a 8232 t) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fanghi già stabilizzati destinati allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura;
- b) messa in riserva (R13) di 100 mc (pari a 120 t) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fanghi da destinarsi alla stabilizzazione (R3) per il successivo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura;
- c) spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di 24.600 t/anno (pari a 20.500 mc/anno) di rifiuti speciali non pericolosi, oltre all'eventuale quantitativo in giacenza al 31/12 dell'anno precedente che deve essere comunicato obbligatoriamente entro il 15/01 alla Provincia dove ha sede l'impianto.

I tipi di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13), stabilizzazione (R3) e spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura sono individuati dai seguenti CER: 020204, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, 030309, 030310, 030311, 040220 (limitatamente a fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti provenienti dal lavaggio della lana sucida), 040221 (limitatamente a fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti provenienti dal lavaggio della lana sucida), 040299 (limitatamente a fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti provenienti dal lavaggio della lana sucida), 190805.

Qualora il rifiuto ritirato dall'impianto risulti già conforme alle specifiche analitiche previste dal D.Lgs. 99/92 per lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) e non subisca dunque un trattamento/condizionamento (R3), il rifiuto stesso, purchè chiaramente identificabile presso l'impianto, non cambia il CER assegnato dal produttore. Viceversa, il rifiuto derivante dall'operazione di trattamento/condizionamento (R3), compresa la miscelazione di più rifiuti con CER diversi, viene univocamente identificato, limitatamente alla frazione direttamente riutilizzabile in agricoltura, con il CER 190599 (fanghi di provenienza da trattamento aerobico) e con CER 190699 (fanghi di provenienza da trattamento anaerobico).

La messa in riserva e il condizionamento dei rifiuti avvengono all'interno di un capannone chiuso e tamponato su platee impermeabilizzate. La messa in riserva dei rifiuti di cui al punto a) che precede avviene con le seguenti modalità:

Capannone - zona 2:

- fanghi depurazione acque reflue urbane - CER 190805 - mc. 670;
- fanghi depurazione acque reflue di cartiera - CER 030309 - 030310 - 030311 - mc 170;
- fanghi depurazione acque reflue attività agroindustriali - CER 020204 - 020305 - 020403 - 020502 - 020603 - 020705 - mc 1.170;
- fanghi depurazione acque lavaggio lana sucida - CER 040220 - 040221 - 040299 - mc 1.100;

Capannone - zona 3:

- fanghi depurazione acque lavaggio lana sucida - CER 040220 - 040221 - 040299 - mc 2.250;

Capannone - zona 4:

- fanghi depurazione acque reflue urbane - CER 190805 - mc 1.500

Processo di stabilizzazione dei fanghi (punto b)

I° fase: ricezione dei fanghi da stabilizzare nell'apposito box di stoccaggio (all'interno del capannone - zona 3) per un quantitativo max di 100 mc; il fango verrà sottoposto a stabilizzazione entro 24 ore dal ricevimento;



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio ...)

2. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e risultanze analitiche); la verifica di accettabilità va effettuata anche mediante analisi che deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica deve essere almeno semestrale o trimestrale negli specifici casi previsti dal punto 8;
3. per il seguente codice specchio 040220, da sottoporre alle operazioni di recupero, dovrà essere dimostrata la non pericolosità mediante analisi per ogni partita di rifiuto accettata presso l'impianto;
4. i rifiuti speciali ritirabili e trattabili devono avere concentrazioni limite inferiori a quelle previste dal paragrafo 1.2 della deliberazione C.I. 27 luglio 1984 per i rifiuti tossici e nocivi;
5. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
6. la messa in riserva del rifiuto, in ingresso all'impianto ed al termine del trattamento/condizionamento, deve essere tale da garantire che non si inneschino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità del fango, liberando sostanze maleodoranti;
7. il soggetto autorizzato deve certificare, mediante referti rilasciati da laboratori pubblici o privati, che i fanghi derivanti dal trattamento/condizionamento e depositati nella messa in riserva, rispettino i valori di cui al successivo punto 20; i campioni di tali rifiuti, uno per ogni partita omogenea destinata a specifica campagna di spandimento, devono essere tenuti a disposizione dell'autorità di controllo, per un periodo di sei mesi, in modo che possa essere verificato il rispetto dei valori suddetti, relativamente ai parametri chimici;
8. le certificazioni dei fanghi biologici riferite agli impianti di depurazione devono essere rinnovate ogni volta che intervengono dei cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate evidenziando, secondo la loro potenzialità, i seguenti parametri:
 - a) se provenienti da impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità fino a 5.000 abitanti equivalenti:
 - pH;
 - carbonio organico in g/kg sostanza secca;
 - grado di umificazione;
 - azoto totale;
 - fosforo totale;
 - potassio totale in g/kg di sostanza secca;-
 - metalli: Cu, Cr totale e Cr VI, Cd, Hg, Ni, Pb, Zn, As, espressi in mg/kg di sostanza secca (forma totale);
 - conducibilità dell'estratto acquoso in microsiemens/cm;
 - residuo secco a 105 °C e 60 °C;
 - coliformi fecali, uova di elminti, salmonelle
 - b) se provenienti da impianti di depurazione di acque reflue urbane con potenzialità superiore a 5.000 abitanti equivalenti (in aggiunta ai parametri di cui al punto precedente):
 - grassi e olii animali e vegetali;



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio)

